

Legislazione sui rifiuti

1. In generale

1.1 Basi legali

- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ([RS 0.814.05](#));
- Decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL relativa alla modifica della decisione C(92)39/FINAL sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione OCSE; [RS 0.814.052](#));
- Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; [RS 814.01](#));
- Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; [RS 814.610](#));
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti ([RS 814.610.1](#)).

1.2 Indicazioni nel Tares

L'indicazione "Legislazione sui rifiuti" nel Tares indica che le merci sottostanno alle disposizioni legali relative ai rifiuti. La classificazione di una merce come rifiuto dipende sia dal tipo e dal condizionamento della stessa, sia dal grado di contaminazione. Da notare che una merce con un proprio valore di mercato (o facente l'oggetto di una transazione commerciale) può anch'essa essere classificata come rifiuto.

1.3 Informazioni

Per ragguagli contattare il seguente ufficio:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Divisione Rifiuti e materie prime
3003 Berna

Tel. +41 (0)58 462 93 80

E-mail waste@bafu.admin.ch

1.4 Informazioni dettagliate

Sito Internet dell'UDSC: [Informazioni per ditte](#).

Regolamenti, [R-60 Disposti di natura non doganale](#):

[R-60-6.9 Traffico transfrontaliero di rifiuti \(PDF\)](#).

2. Rifiuti

2.1 Merci usate o rifiuti?

Gli apparecchi e gli oggetti non più funzionanti o che non possono più essere messi in commercio in Svizzera sono considerati rifiuti. Questo concerne soprattutto gli apparecchi elettronici per l'intrattenimento e l'ufficio, gli apparecchi frigoriferi, i prodotti tessili, i veicoli, i componenti di veicoli e i pneumatici.

Un [foglio informativo](#) contenente indicazioni su come differenziare la merce usata dai rifiuti è reperibile sul sito Internet dell'UFAM. Tale foglio informativo contiene indicazioni riguardante gli apparecchi elettronici e loro componenti, i veicoli e loro componenti come anche i prodotti tessili.

2.2 Classificazione dei rifiuti

Il produttore dei rifiuti o lo speditore è responsabile della corretta classificazione e designazione dei rifiuti.

Nell'elenco dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti ([RS 814.610.1](#)) figurano tutti i rifiuti che sottostanno alla pertinente legislazione.

Classificazione:

rs	=	rifiuti speciali
rc	=	altri rifiuti soggetti a controllo

in bianco = altri rifiuti

Nel traffico transfrontaliero, i rifiuti con contrassegno [rs] o [rc] sono **soggetti alla procedura di controllo "ambra"** e devono essere notificati.

I rifiuti figuranti nell'[elenco B \(Allegato IX\) della Convenzione di Basilea](#) e nella [lista verde dei rifiuti \(Allegato 3\) della decisione OCSE C\(2001\)107/FINAL](#) sono soggetti alla procedura di controllo "verde". Sono dei rifiuti che in linea di massima non vengono considerati pericolosi.

Nel traffico transfrontaliero, un rifiuto contrassegnato come "verde" nell'elenco dei rifiuti OCSE ma che figura nell'[elenco dei rifiuti svizzero](#) come "soggetto a controllo" deve essere notificato. Non può quindi essere sottoposto alla procedura di controllo "verde". Questo si applica in particolare ai pneumatici usati, ai veicoli fuori uso smontati e non contenenti liquidi, ai rifiuti di cavi metallici rivestiti di materia plastica o isolati mediante materia plastica, agli assemblaggi elettrici ed elettronici, ai rifiuti di grassi e oli commestibili e al legno usato (palette di legno).

I rifiuti che nell'elenco OLTRif non sono contrassegnati né con [rs] né con [rc] e non compaiono nella lista verde dei rifiuti, sono considerati rifiuti soggetti a controllo (procedura di controllo "ambra") e devono essere notificati.

2.3 Procedura di controllo "ambra"

In analogia al regolamento (CE) n. 1013/2006, anche in Svizzera è stata introdotta la cosiddetta notifica alle autorità per le domande d'importazione, d'esportazione e di transito di rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra".

Ciò significa

- all'importazione

Chi importa rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" necessita del **previo consenso** dell'UFAM.

L'importazione è consentita solo se i rifiuti provengono da uno Stato che ha ratificato la Convenzione di Basilea o da uno Stato con il quale è stato concluso un accordo.

- all'esportazione

Chi esporta rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" necessita di un'**autorizzazione** dell'UFAM.

L'esportazione è consentita solo negli [stati dell'OCSE](#) o dell'UE.

- nel transito

Le autorità competenti nel Paese di spedizione inoltrano la domanda per il transito dei rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" all'UFAM sulla base del principio del tacito consenso.

Attenzione, nel traffico transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo "ambra" occorre utilizzare un documento di movimento ed una copia del consenso/autorizzazione dell'UFAM.

Sul sito Internet dell'UFAM sono reperibili le [istruzioni per la creazione dei documenti di notifica e dei documenti di movimento](#).

2.4 Procedura di controllo "verde"

Nel traffico transfrontaliero di rifiuti soggetti alla procedura di controllo "verde" occorre essere in possesso del modulo conforme [all'allegato VII](#) del Regolamento dell'UE relativo alle spedizioni di rifiuti n. 1013/2006).

Sul sito Internet dell'UFAM è reperibile una [guida per la procedura di controllo "verde"](#).

3. Indicazioni nella dichiarazione doganale

Per l'importazione, l'esportazione ed il transito di rifiuti, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve indicare il codice d'assoggettamento ai DNND "1 DNND: sì" e il codice del genere di DNND 066 "Rifiuti (procedura di controllo ambra)" o con 067 "Rifiuti (procedura di controllo verde)" nella dichiarazione doganale e-dec e NCTS. I rifiuti **non** devono essere dichiarati con il codice d'assoggettamento al permesso.

Inoltre, la persona soggetta a tale obbligo deve fornire i seguenti documenti/dati:

Procedura di controllo	Cosa	Dove	Come
"ambra"	Numero di notifica	Rubrica " Menzioni speciali " o " Osservazioni speciali " nei dati d'intestazione ovvero rubrica " Documenti "	Altro (ZZZ), numero, Rifiuti
	Numero del documento di movimento	Rubrica " Documenti "	Altro (ZZZ), numero, data, Rifiuti
"verde"	Modulo conforme all'allegato VII	Rubrica " Documenti "	Altro (ZZZ), Allegato VII , data, Rifiuti

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito Internet www.bazg.admin.ch → Servizi Servizi per ditte → Importazione, esportazione e transito → E-dec → e-dec Esportazione → Documentazione → [Manuale e-dec Export per clienti esterni/ditte esterne](#).

Nel caso di controllo va presentata, di propria iniziativa, il documento di movimento con una copia del consenso/autorizzazione dell'UFAM o il modulo conforme all'allegato VII all'ufficio doganale.